GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

9 AGOSTO 1963

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

6° ANNO N. 123

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

Regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio	2173/63
Regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina	2175/63
Regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati	2182/63
Regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati	2185/63
Regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio	2196/63
Regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio	2199/63
Regolamento n. 90/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo, di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina	2207/63
Regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1963, che modifica il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, per quanto concerne l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili agli scambi fra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi per le preparazioni e le conserve	
a base di carne di maiale	2209/63

EURATOM-INFORMATION

è una pubblicazione periodica della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom).

EURATOM-INFORMATION

fornisce informazioni su:

- le attività di ricerca che la Commissione dell'Euratom si propone di intraprendere in collaborazione con persone e imprese della Comunità;
- i contratti di ricerca conclusi dalla Commissione dell'Euratom (con l'indicazione dei nomi dei contraenti e un riassunto dell'oggetto del contratto);
- le caratteristiche principali dei brevetti che tutelano i risultati del programma di ricerca della Commissione dell'Euratom;
- le pubblicazioni scientifiche e tecniche risultanti sia dalle ricerche condotte dall'Euratom presso gli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, che dai lavori affidati per contratto ad organismi o imprese industriali: attualmente l'Euratom pubblica in media una relazione al giorno. « Euratom-Information » si propone di essere anzitutto un catalogo periodico di tali pubblicazioni.

EURATOM-INFORMATION

costituisce quindi uno strumento di lavoro indispensabile a tutti coloro che svolgono un'attività nel settore della energia nucleare e che desiderano beneficiare dei risultati conseguiti dall'Euratom o collaborare, mediante contratto, all'esecuzione del programma di ricerca.

EURATOM-INFORMATION

è inoltre indispensabile a tutti coloro che desiderano semplicemente tenersi aggiornati sull'attività scientifica e tecnica svolta dalla Commissione dell'Euratom ai fini dello sviluppo dell'energia nucleare a scopi pacifici.

EURATOM-INFORMATION

viene pubblicato ogni due mesi. Le informazioni vengono infatti fornite tanto in italiano quanto in francese, inglese, olandese e tedesco.

ABBONAMENTI:

L'anno (6 numeri): Lit. 9.360

Ufficio di vendita delle pubblicazioni delle Comunità europee in Italia Libreria dello Stato, Piazza G. Verdi 10, Roma

o per gli altri paesi:

L'UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

2 place de Metz, Lussemburgo

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 84/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1 lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 20 del Consiglio per le determinazione dell'ammontare dei prelievi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento riguardano esclusivamente le materie prime utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti; che quindi dette disposizioni permettono soltanto di compensare le differenze di prezzo di tali materie prime;

Considerando che nella fabbricazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, anche i costi di trasformazione rivestono una grande importanza, oltre a quelli relativi alle materie prime impiegate; che è opportuno valutare forfettariamente tali costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri; che le differenze tra i costi di trasformazione rendono necessaria una protezione speciale delle imprese di trasformazione, protezione fino ad oggi garantita mediante dazi doganali e contingenti; che tuttavia, non essendo più consentito il ricorso a dazi doganali e contingenti dopo l'applicazione del regime dei prelievi, è necessario adottare disposizioni addizionali al fine di proteggere anche in avvenire le imprese di trasformazione:

Considerando che a tal fine è opportuno prevedere nell'ammontare dei prelievi intracomunitari una parte che risulti dall'applicazione di una percentuale forfettaria del dazio della tariffa doganale comune alla media dei costi di trasformazione: che è necessario diminuire annualmente ed uniformemente detta parte fino al termine del periodo transitorio; che per facilitare alla Francia il passaggio dal regime dei dazi doganali, di livello relativamente notevole, al regime dei prelievi, appare opportuno prevedere per questo Stato membro disposizioni transitorie che non superino il periodo di due anni, in modo da consentirgli di pervenire progressivamente entro tale termine all'applicazione del regime in vigore per gli altri Stati membri:

Considerando che anche per quanto riguarda l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi è opportuno prevedere una parte del medesimo livello e dalla medesima natura di quella citata nel considerando precedente;

Considerando che per garantire la preferenza comunitaria è inoltre opportuno prevedere nell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi una parte supplementare che durante il primo anno di applicazione del regime dei prelievi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, sia pari al 3 % del prezzo medio d'offerta, in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi; che

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

parallelamente alla riduzione della parte in precedenza menzionata, questa parte supplementare sarà gradualmente aumentata dal 3 al $7 \, {}^{0}/_{0}$;

Considerando che per i prodotti di cui alla voce tariffaria ex 16.02 appare tuttavia opportuno, in considerazione del loro maggior valore, adottare una percentuale del $4\,^{0}/_{0}$ gradualmente aumentata al $10\,^{0}/_{0}$;

Considerando come occorra precisare che in caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio la seconda e la terza parte del prelievo nei confronti dei paesi terzi non potranno essere oggetto di una restituzione da parte della Stato membro esportatore, né essere percepite da uno Stato membro importatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio è composto da due parti:
- la prima calcolata in base all'articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento;
- le seconda che risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa esterna comune ai costi medi di trasformazione. Tale parte viene immediatamente diminuita di 2/15 e di altri 2/15 ogni anno a decorrere dal 1° luglio 1964.
- 2. Tuttavia, per quanto riguarda i prelievi applicabili alle importazioni in Francia, la seconda parte viene calcolata moltiplicando i dazi francesi in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962 per i costi medi di trasformazione. Essa sarà ridotta ogni anno in modo uniforme; tali riduzione saranno effettuate all'atto dell'applicazione del regime dei prelievi ai prodotti di cui al presente regolamento, nonchè il 1º luglio 1964 ed il 1º luglio 1965, in modo che alla data del 1º luglio 1965 detta parte corrisponda a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data. A decorrere dal 1º luglio 1965 essa viene annualmente diminuita di 2/15. Dopo quest'ultima data l'ammon-

tare della seconda parte dei prelievi e le riduzioni applicabili da parte della Francia saranno eguali a quelli applicabili da parte degli altri Stati membri.

Articolo 2

L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio si compone di tre parti:

- una calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) di detto regolamento;
- una pari alla seconda parte di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento;
- una pari al 3 % del prezzo medio di offerta in base al quale sono avvenute nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Tale percentuale viene progressivamente elevata ogni anno al 4, 5, 5¹/₂, 6, 6¹/₂ e 7% a decorrere dal 1° luglio 1964.

Tuttavia, per i prodotti di cui alla voce tariffaria ex 16.02, quest'ultima parte è pari al $4\,\%$ del prezzo medio di offerta in base al quale sono avvenute nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi. Tale percentuale viene progressivamente elevata ogni anno al 5, 6, 7, 8, 9 e $10\,\%$ a decorrere dal $1\,\%$ luglio 1964.

Articolo 3

In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento, soltanto la parte calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento summenzionato vale quale somma dei primi due elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi; le altre parti vanno considerate come terzo elemento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO N. 85/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹) e in particolare l'articolo 13 e l'articolo 18, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, deve essere fissato un prezzo limite per ogni prodotto per il quale sia stato previsto un prelievo; che, per ciascun prodotto, l'ammontare supplementare è pari, secondo i casi, alla differenza fra il prezzo di offerta franco frontiera e il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi, ovvero alla differenza fra il prezzo di offerta aumentato del prelievo intracomunitario e il prezzo limite intracomunatario;

Considerando che il sistema previsto negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio raggiunge il suo scopo soltanto a condizione che i prezzi di offerta di tutti i prodotti per i quali sono fissati prezzi limite possano essere rilevati con sufficiente esattezza; che non essendo possibile rispettare questa condizione per taluni prodotti, non è opportuno fissare i loro prezzi limite; che è pertanto necessario adottare disposizioni di deroga per tali prodotti;

Considerando che per assicurare la protezione contro le perturbazioni di mercato, oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio, è opportuno, in base ai legami esistenti tra tali prodotti, classificarli in « prodotti pilota » e « prodotti derivati » ; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di aggiungere un ammontare supplementare all'ammontare del prelievo applicabile al prodotto derivato, se il prezzo di offerta franco frontiera del prodotto pilota è inferiore al prezzo limite fissato per tale prodotto; che è opportuno determinare l'ammontare supplementare in base a coefficienti che a loro volta devono essere determinati tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi dei prodotti derivati; che è

quindi necessario prevedere una procedura che renda possibile la fissazione dei coefficienti da assumere per il calcolo degli ammontari supplementari;

Considerando che, per rispettare gli obblighi imposti dal consolidamento in seno al G.A.T.T. del dazio doganale massimo applicabile ad alcuni prodotti, è opportuno rinunciare alla fissazione dei prezzi limite e alla riscossione degli ammontari supplementari per tali prodotti;

Considerando che, il regime dei prodotti pilota e derivati potrebbe non essere in grado di assicurare effettivamente, da solo, la protezione contro le perturbazioni di mercato oggetto degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio ; che è quindi necessario prevedere misure che consentano di conoscere costantemente l'andamento delle importazioni dei prodotti per i quali non siano stati fissati prezzi limite; che, a tal fine, è opportuno, in deroga all'articolo 14, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio, prevedere la possibilità di subordinare tali importazioni alla presentazione di un documento di importazione da rilasciare previo deposito di una cauzione; che gli interessi di tutti gli Stati membri devono essere presi in considerazione all'atto dell'esame da parte del Consiglio delle conseguenze delle misure previste dal presente regolamento, e che quindi ogni decisione di mantenimento o di modifica di un regime di deroga deve essere adottato all'unanimità, in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando come l'esperienza abbia dimostrato che per motivi di speculazione possono essere effettuate importazioni eccedenti largamente il fabbisogno normale durante il periodo che precede l'applicazione di un regime dei prelievi; che tali importazioni potrebbero dar luogo, all'atto dell'applicazione del regime dei prelievi, a perturbazioni di mercato negli Stati membri importatori e pregiudicare gli scambi intracomunitari e gli scambi con i paesi terzi ; che per ovviare a tale pericolo è necessario prevedere la possibilità di adottare disposizioni transitorie applicabili ai prodotti che saranno sottoposti al regime dei prelievi; che per adottare tali disposizioni transitorie occorre, in mancanza di disposizioni formali nel regolamento n. 20 del Consiglio, ricorrere a misure di deroga basate sull'articolo 13 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 4 e allo articolo 8, paragrafi 1 e 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, i prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e i prezzi limite intracomunitari sono fissati soltanto per i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento.
- 2. I prezzi limite fissati per i prodotti enumerati nell'allegato I, ad eccezione di quelli per i suini vivi, le scrofe vive da macello, le carni della specie suina domestica salate od in salamoia, lo strutto e gli altri grassi di maiale pressati o fusi, devono essere presi in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, ai prodotti detti « derivati » enumerati nell'Allegato II A del presente regolamento. I prodotti enumerati nell'Allegato II A sono desunti dalla lista che figura nell'Allegato II B.
- 3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 20 del Consiglio
- il prelievo nei confronti dei paesi terzi per i prodotti « derivati » può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto « pilota », per i suddetti prodotti derivati, è inferiore all'importazione in provenienza da paesi terzi, al prezzo limite del prodotto pilota in questione applicabile nei confronti dei paesi terzi ;
- il prelievo intracomunitario per i prodotti derivati può essere maggiorato di un ammontare supplementare quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto assunto quale prodotto pilota per i suddetti prodotti derivati, aumentato del prelievo intracomunitario del prodotto pilota in questione, è inferiore, all'importazione in provenienza da uno Stato membro, al prezzo limite intracomunitario di detto prodotto pilota.

Gli ammontari supplementari vengono fissati in base a coefficienti, da determinare secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia. Il calcolo dei coefficienti è effettuato tenendo conto dei coefficienti assunti per il calcolo dei prelievi per i prodotti derivati.

Articolo 2

- 1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio e fatte salve le disposizioni del Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ciascuno Stato membro ha la facoltà di subordinare le importazioni dei prodotti elencati nell'Allegato III del presente regolamento alla presentazione di un documento di importazione. Gli Stati membri che ricorrono a tale facoltà danno regolare comunicazione alla Commissione dei quantitativi corrispondenti ai documenti rilasciati.
- 2. Il documento d'importazione deve essere rilasciato a ogni richiedente, il quale versi un deposito cauzionale che garantisca il rispetto dell'impegno di importare entro il periodo di validità del documento; tale deposito cauzionale resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo.
- 3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare quelle relative al periodo di
 validità del documento di importazione, all'entità
 del deposito cauzionale e ai casi di forza maggiore
 nei quali il deposito non rimane acquisito, sono stabilite secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia.

Articolo 3

Le disposizioni che si rendessero necessarie per garantire il passaggio dal regime anteriore degli scambi a quello dei prelievi, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, saranno stabilite secondo le norme dell'articolo 20 del predetto regolamento, applicabili per analogia.

Articolo 4

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1964.
- 2. Prima del 31 marzo 1964, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide se le disposizioni del presente regolamento debbano essere mantenute in vigore dopo il 30 giugno 1964 oppure adotta, se necessario, altre disposizioni di deroga a quelle previste dal regolamento n. 20 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO I

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali vengono fissati prezzi limite:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti					
ëx 01.03	Animali vivi della specie suina :					
ex A	delle specie domestiche:					
II	altri :					
•	a) scrofe da macello b) non nominati					
ex 02.01 A III a e ex 02.06 B	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia:					
	 carcasse o mezzene anche senza e/o zampe prosciutto spalla lombata 					
ex 02.05	5. pancetta (ventresca) Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso)					
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari.					

ALLEGATO II A

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati, dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio:

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti					
Prodotto pilota:	ex 02.01 A III a	Carni delle specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, fresche, refrigerate, congelate					
Prodotto derivato:	ex 02.06 B	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe, secche o affumicate					
Prodotto pilota:	ex 02.01 A III a	Prosciutto					
Prodotto derivato;	ex 02.06 B ex 16.01	Prosciutto anche in parti, secco o affumicato Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:					
	ех В	altri : ex I. contenenti carni o frattaglie di maiale : a) salsicce e salami stagionati ex c) prosciutti in vesciche od in involucri simili					

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti					
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :					
	В	altre :					
	ex II	non nominate:					
	,	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
		1. contenenti esclusivamente carni o frat- taglie:					
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11. prosciutti e filetti 33. altre					
Prodotto pilota :	ex 02.01 A III a	Spalla					
Prodotto derivato:	ex 02.06 B	Spalla, anche in parti, secca od affumicata					
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :					
	ex B	altre :					
		I. contenenti carni o frattaglie di maiale:					
		a) salsicce e salami stagionati					
		b) salami a base di sangue					
		ex c) spalle in vesciche o in involucri simili					
		d) altri					
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frat- taglie :					
	В	altre:					
	ex II	non nominate:					
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
		contenenti esclusivamente carni o fratta- glie:					
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : 22. spalle 33. altre					
•		bb) altre					
	,	ex 2. altre:					
		aa) pasticci a base di sangue					
Prodotto pilota:	ex 02.01 A III a	Lombata					
Prodotto derivato:	ex 02.06 B	Lombata, anche in parti, secca od affumicata					
	ex 16.02	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie :					
~	В	altre:					

	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
•	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		1. contenenti esclusivamente carni o fratta- glie :
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : ex 11. filetto
Prodotto pilota:	ex 02.01 A III a	Pancetta (ventresca)
Prodotto derivato:	ex 02.06 B	Pancetta (ventresca), anche in parti, secca od affumicata
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	В	altre :
	ex II	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
	·	ex 2. altre : bb) non nominate
Prodotto pilota:	ex 02.05	Lardo, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato nè fuso)
${\it Prodotto~derivato:}$	ex 02.05	ex A. Lardo:
		II. secco od affumicato
		B. Grasso di maiale
	ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue:
	ex B	altri :
		ex I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) salsicce e salami stagionati b) salami a base di sangue d) altri
	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frat-
	0.1 20.02	taglie:
	В	altre :
	ex II	non nominate
		a) contenenti carni o frattaglie di maiale :
		contenenti esclusivamente carni o frat- taglie:
		ex aa) contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale : 33. altre
		bb) altre
•		ex 2. altre:
		aa) pasticci a base di sangue

ALLEGATO II B

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate :
A III a	 Prosciutto, anche in parti, non disossato Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata Pancetta (ventresca), anche in parti Altre
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, re- frigerate o congelate :
B II: ex a	Destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)
ex b	Altre:
	 Testa con o senza guanciale; guanciale Zampe Reni Fegato Cuore, lingua, polmone Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme) Non nominate
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
	A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate:
В	I. Carni:
	 a) salate od in salamoia: 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti non disossate 3. Spalla, anche in parti non disossata 4. Lombata, anche in parti non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre
	b) secche od affumicate: 1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe 2. Prosciutto, anche in parti, non disossato 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. Altre

⁽a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

ex 16.01 ex 16.01 salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B ex II non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
b) Zampe c) Reni d) Fegato e) Cuore, lingua, polmone f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed e (il tutto assieme) g) altre 15.01 A II Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destin usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Ex A Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		II. Frattaglie commestibili :
c) Reni d) Fegato e) Cuore, lingua, polmone f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed e (il tutto assieme) g) altre , 15.01 A II Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destin usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
d) Fegato e) Cuore, lingua, polmone f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed e (il tutto assieme) g) altre 15.01 A II Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destin usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed e (il tutto assieme) g) altre Trutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destin usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	-	
(il tutto assieme) g) altre Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destin usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale I. Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
g) altre Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destinusi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alim ex 16.01 Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale I. Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
ex 16.01 ex 16.01 salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B ex II non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
ex 16.01 ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi non destinati ad
ex A di fegato: I. di maiale ex B altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: I. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	-	usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari
I. di maiale altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue
altri: I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex A	di fegato:
I. Contenenti carni o frattaglie di maiale: a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: a) di fegato: altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		I. di maiale
a) Salsicce e salami stagionati b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: altre: a) di maiale B altre: a) di maiale B altre: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex B	altri :
b) Salami a base di sangue c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati ex 16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: ex II non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		I. Contenenti carni o frattaglie di maiale:
c) Prosciutto e spalle, in vesciche od involucri simili d) non nominati Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
d) non nominati Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A di fegato: altre: a) di maiale B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
A di fegato: altre: a) di maiale B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie: aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		
ex II a) di maiale B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie: aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
a) di maiale altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie: aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	A	di fegato:
B altre: non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale: 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie: aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex II	altre:
ex II non nominate: a) Contenenti carni o frattaglie di maiale; 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie: aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	,	a) di maiale
a) Contenenti carni o frattaglie di maiale : 1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie : aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	В	altre:
1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie : aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	ex II	non nominate:
aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale 11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre	-	a) Contenenti carni o frattaglie di maiale;
11) Prosciutto e filetto 22) Spalla 33) Altre bb) altre		1. Contenenti esclusivamente carni o frattaglie:
22) Spalla 33) Altre bb) altre		aa) non contenenti che carni o frattaglie di maiale
33) Altre bb) altre		11) Prosciutto e filetto
		bb) altre
2. altre:		2. altre:
aa) Pasticci a base di sangue		
bb) non nominate		bb) non nominate

ALLEGATO III

al regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 20 del Consiglio per i quali è previsto un titolo d'importazione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti				
ex 02.01 B II b	Frattaglie della specie suina diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici				
ex 02.05	Lardo secco od affumicato; grasso di maiale				
ex 02.06 B	Carni di maiale, secche od affumicate Frattaglie della specie suina				
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:				
	ex A. di fegato: di maiale				
	ex B. altri : contenenti carni o frattaglie di maiale				
ex 16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato di maiale				
ex 16.02 B II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di maiale				

REGOLAMENTO N. 86/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati, deve essere stabilito, per ciascuno Stato membro, in base al prelievo nei confronti dei paesi terzi fissato per suini macellati; che tale ammontare è stato fissato per i mesi di agosto e settembre 1963 nel regolamento n. 155 del Consiglio (²), modificato dal regolamento n. 75/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 (³);

Considerando che per il calcolo degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio bisogna tuttavia tener conto del rapporto esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento e il prezzo dei suini macellati, calcolato secondo le medesime disposizioni;

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 140 del 28 dicembre 1962, pag. 2926/62.

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 117 del 29 luglio 1963, pag. 2097/63.

Considerando che per il calcolo dell'elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio è opportuno prendere in considerazione il rapporto esistente nei Paesi Bassi tra il prezzo del prodotto in questione e quello dei suini macellati;

Considerando che per le frattaglie della specie suina domestica si deve tener conto in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 20 del Consiglio della percentuale massima del dazio doganale consolidato in seno al G.A.T.T.;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve esser adeguato senza indugio; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio, per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, diversi dai suini macellati, è fissato nell'allegato del presente regolamento per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per le frattaglie delle specie suina domestica di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 02.01 B II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati per tali prodotti dalla tariffa doganale comune.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio applicabili per analogia ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio Il Presidente J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO

al regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo 2 - 30 settembre 1963

N. della tariffa doga- nale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in Belgio	in Germania	in Francia	in Italia	nel Lussemb.	nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate:						
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalla, anche in parti, non disossata 4. Lombata, anche in parti, non disossata 5. Pancetta (ventresca), anche in parti 6. altre	980,8 763,1 1.094,8 548,3 1.094,8	147,97 125,01 190,79 111,77 190,79	140,59 93,47 130,54 75,82 140,59	23.265,— 19.082,— 22.171,— 8.405,— 23.265,—	2.493,2 2.073,— 2.497,5 1.478,— 2.497,5	51,31 39,76 53,01 36,70 53,01

N. della tariffa doga- nale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in Belgio	in Germania	in Francia	in Italia	nel Lussemb.	nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
x 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o con- gelate :		-				
II: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	0	0	0	0
ex b	Altre:					,	
	 Testa con o senza guanciale; guanciale Zampe Reni Fegato Guore, lingua, polmone Fegato, cuore, lingua e polmone, con 	215,3 27,8 694,3 850,6 261,6	10,60 117,18 151,21 90,76	23,74 5,16 119,08 97,06 56,95	3.950,— 1.445,— 15.441,— 14.650,— 8.647,—	346,— 1.067,8 1.729,3 864,6	1,36 29,22 45,63 16,50
Ά.	trachea ed esofago, il tutto assieme . 7. non nominate	522,2 $522,2$	115,90 115,90	74,03 74,03	11.223,— 11.223,—	1.262,9 1.262,9	33,01 33,01
x 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato:		The state of the s				
	A. Lardo:						
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	249,8 277,6 212,6	79,36 89,09 43,22	21,51 24,03 24,07	4.459,— 5.036,— 3.737,—	813,6 904,— 268,4	12,23 13,59 9,51
x 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:						
3	I. Carni:						
	a) salate od in salamoia :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	660,9	115,78	84,61	13.146,—	1.634,3	32,36
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	980,8	147,97	140,59	23.265,	2.493,2	51,31
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	763,1	125,01	93,47	19.082,—	2.073,—	39,76
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.094,8	190,79	130,54	22.171,—	2.497,5	53,01
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	548,3 1.094,8	111,77 190,79	75,82 1 40,5 9	8.405,— 23.265,—	1.478,— 2.497,5	36,70 53,01
	b) secche o affumicate:					i .	
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	945,1	165,56	120,99	18.799,	2.337,—	46,28
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato	1.434,6	217,20	206,26	34.141,—	3.651,7	75,08
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.039,8	170,38	127,49	25.961,	2.822,5	54,04
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.603,6	280,05	191,56	32.522,	3.658,1	77,67
•	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	744,9 1.603,6	152,05 280,05	103,46 206,26	11.381,— 34.141,—		49,84 77,76

N. della tariffa doga- nale comune	Importazioni in provenienza dai paesi terzi	in Belgio	in Germania	in Francia	in Italia	nel Lussemb.	nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
	II. Frattaglie commestibili: a) Testa con o senza guanciale; guanciale	215,3 27,8 694,3 850,6 261,6 522,2 522,2	48,70 10,60 117,18 151,21 90,76 115,90 115,90	23,74 5,16 119,08 97,06 56,95 74,03 74,03	3.950,— 1.445,— 15.441,— 14.650,— 8.647,— 11.223,—	411,8 346,— 1.067,8 1.729,3 864,6 1.262,9 1.262,9	8,15 1,36 29,22 45,63 16,50 33,01 33,01
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari				-		
		231,3	40,52	29,61	4.601,—	572,—	11,33

REGOLAMENTO N. 87/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, diversi dai suini macellati, deve essere stabilito per ciascuno Stato membro in base al prelievo intracomunitario fissato per i suini macellati, tenendo conto del rapporto medio esistente in ciascuno Stato membro tra il prezzo di tali prodotti e il prezzo dei suini macellati, calcolati in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i suini macellati è stato fissato nel regolamento n. 50 del Consiglio (²) e nel regolamento n. 74/63/CEE (³), e che i prezzi dei prodotti di cui al presente regolamento devono essere calcolati secondo i principi applicati nei suddetti regolamenti per il calcolo dei prelievi dei suini macellati; che tuttavia è opportuno tener conto dei sistemi di taglio abituali e delle condizioni particolari di mercato di taluni prodotti;

Considerando che a norma del regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati (4) l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le frattaglie della specie suina domestica, i cui dazi doganali sono stati consolidati in seno al G.A.T.T., non deve avere un'incidenza superiore a quella dei dazi corrispondenti della tariffa doganale comune;

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 53 del 1º luglio 1962, pag. 1573/62.

⁽³⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 117 del 29 luglio 1963, pag. 2093/63.

⁽⁴⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2182/63.

Considerando che qualora non si tenesse conto di tale fattore nella determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari non sarebbe rispettato il principio della preferenza comunitaria; che tuttavia il regolamento n. 20 del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, non prevede i metodi per rispettare il principio suddetto; che è pertanto necessario adottare misure di deroga al regolamento n. 20 del Consiglio per tener conto della particolare situazione esistente per le frattaglie della specie suina domestica;

Considerando che per i prodotti i cui dazi doganali siano stati consolidati in seno al G.A.T.T. è pertanto opportuno stabilire un determinato rapporto tra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi; che all'uopo bisogna prendere in considerazione il rapporto esistente, per i suini macellati, tra l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi e l'ammontare del prelievo intracomunitario; che pertanto i prelievi intracomunitari applicabili alle frattaglie della specie suina domestica non possono avere un'incidenza superiore a quella della percentuale risultante dalla moltiplicazione del dazio della tariffa doganale comune relativo al prodotto in questione, per la percentuale che esprime il rapporto esistente in ciascuno Stato membro fra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati:

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari previsti nell'articolo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, diversi dai suini macellati, è fissato negli allegati del presente regolamento in appresso elencati, per la durata in essi indicata:
- Allegato A I : importazioni a destinazione del Belgio ;
- Allegato A II : importazioni a destinazione della Repubblica federale di Germania ;
- Allegato A III: importazioni a destinazione della Francia;
- Allegato A IV: importazioni a destinazione dell'Italia;
- Allegato A V: importazioni a destinazione del Lussemburgo;
- Allegato A VI: importazioni a destinazione dei Paesi Bassi.
- 2. Tuttavia l'ammontare dei prelievi percepiti per le frattaglie della specie suina domestica di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 02.01 B II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana delle percentuali indicate per tali prodotti nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

In caso di modifica della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio applicabili per analogia ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato nel presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A I

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Belgio (in fr.b.). effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della	Designations detdeN:	Importati da:					
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bas	
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	
x 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate:						
MII a	 Prosciutti, anche in parti, non disossati Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata Pancetta (ventresca), anche in parti altre 	0 0 0 0	0 0 0 0	499,2 388,7 563,4 267,4 563,4	0 0 0 0	314,5 244,8 354,9 168,5 354,9	
x 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:					-	
BII: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	0	0	0	
ex b	altre: 1. Testa con o senza guanciale; guanciale	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	114,1 14,3 363,7 431,3 129,— 275,1 275,1	0 0 0 0 0 0	71,9 9,— 229,1 271,7 81,3 173,3 173,3	
x 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		:				
	A. Lardo:					i	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato	0	0	128,4 142,6	0	80,9 89,9	
	B. Grasso di maiale	0	0	110,5	0	69,6	
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:	·					
В	I. Carni:						
	a) salate od in salamoia:						
	 Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe Prosciutti, anche in parti, non 	0	0	339,6	0	213,9	
	disossati	0	0	499,2	0	314,5	
	disossata	0	0	388,7	0	244,8	
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	563,4	0	354,9	
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	267,4 563,4	0	168,5 354,9	

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti		I	mportati da	ι:	
nale comune	Designazione dei prodotti	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bass
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.	Fr. b.
j	b) secche o affumicate:					
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	0	0	485,6	0	305,9
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossato	0	0	730,1	0	460,—
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	529,8	0	333,7
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	825,2	0	519,9
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0	0	363,4 825,2	0	228,9 519,9
	II. Frattaglie commestibili:	,	-			
	a) Testa con o senza guanciale; guanciale	0	0	114,1	0	71,9
	b) Zampe	0	0 0	14,3 363,7	0	9,—
	d) Fegato	0	0	431,3 129,	0	271,7 81,3
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto		-			
	assieme	0	0 0	275,1 275,1	0	173,3 173,3
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti					
	alimentari	0	0	118,9	0	74,9

ALLEGATO A II

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per ogni 100 kg di peso netto, per le importazioni in Germania (R.f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in DM)

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti	Importati da:					
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi	
		DM	DM	DM	DM	DM	
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate:						
A III a	 Prosciutti, anche in parti, non disossati Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata Pancetta (ventresca), anche in parti . altre	82,71 70,31 108,22 62,73 108,22	52,12 44,30 68,19 39,52 68,19	51,35 43,64 67,18 38,94 67,18	8,06 6,85 10,54 6,11 10,54	100,82 85,70 131,91 76,46 131,91	
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:						
B II: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	0	0	0	

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti	importati da:					
nale comune	Designations do prodotti	Belgio DM	Francia DM	Italia DM	Lussemb.	Paesi Bassi DM	
ex b	altre:			D.M.	J. D.M.	J.W.	
	1. Testa con o senza guanciale; guanciale 2. Zampe	28,26 6,20 66,86 85,34 52,52	17,81 3,91 42,13 53,77 53,09	17,54 3,85 41,51 52,98 32,60	2,75 0,60 6,51 8,31 5,11	34,45 7,56 81,50 104,02 64,01	
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme .7. non nominate	65,65 65,65	41,37 41,37	40,75 40,75	6,39 6,39	80,02 80,02	
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:						
	A. Lardo:						
-	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato	46,18 51,86 24,81	29,10 32,68 15,64	28,67 32,19 15,40	4,50 5,05 2,42	56,29 63,21 30,25	
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:		10,01			30,23	
В							
Б	I. Carni: a) salate od in salamoia: 1. Carcasse o mezzene, anche sen-	07.07	41.05	40.55	0.00		
	za testa e/o zampe	65,65 82,71	41;37 52,12	40,75 51;35	6,39 8,06	80,02 100,82	
	3. Spalla, anche in parti, non disossati	70,31	44,30	43,64	6,85	85,70	
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	108,22	68,19	67,18	10,54	131,91	
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	62,73 108,22	39,52 68,19	38,94 67,18	6,11 10,54	76,46 131,91	
,	b) secche o affumicate: 1. Carcasse o mezzene, anche sen-						
	za testa e/o zampe 2. Prosciutti, anche in parti, non	93,87	59,15	58,27	9,14	114,43	
	disossata	121,45	76,53	75,39	11,83	148,03	
	disossati 4. Lombata, anche in parti, non	95,84	60,39	59,50	9,33	116,83	
	disossata	158,86	100,10	98,62	15,47	193,64	
	parti	85.34 158,86	53.77 100,10	52,98 98,62	8,31 15,47	104,02 193,64	
. '	II. Frattaglie commestibili: a) Testa con o senza guanciale; guanciale b) Zampe c) Reni d) Fegato e) Cuore, lingua, polmone f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto	28 26 6.20 66 86 85.34 52,52	17.81 3.91 42.13 53.77 33,09	17.54 3,85 41,51 52,98 32,60	2,75 0,60 6,51 8,31 5,11	34,45 7,56 81,50 104,02 64,01	
15.01 A II	assieme	65,65 65,65	41 37 41,37	40,75 40,75	6,39 6,39	80.02 80,02	
10.01 A II	o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	22,98	14,48	14,26	2,24	28,01	

ALLEGATO A III

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Francia (in Fr.f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della	Destruicate and the state	Importati da:					
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Italia	Lussemb.	Paesi Bas	
		Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	
x 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate :						
III a	 Prosciutti, anche in parti, non disossati Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata Pancetta (ventresca), anche in parti altre 	41,16 26,92 37,79 21,48 41,16	0 0 0 0	14,16 9,26 13,— 7,39 14,16	0 0 0 0	89,23 44,20 62,05 22,04 89,23	
x 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o con- gelate :						
BII: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	0	0	0	
ex b	Altre:					:	
	 Testa con o senza guanciale; guanciale Zampe Reni Fegato Cuore, lingua, polmone Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme non nominate 	6,99 1,55 35,98 27,61 17,01 21,20 21,20	0 0 0 0 0	2,40 0,53 12,38 9,50 5,85 7,29 7,29	0 0 0 0 0	0 0 0 45,33 27,93 34,81 34,81	
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato:						
	A. Lardo:					1	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato	5,95 6,66	0	2, 0 5 2,29	0	0 0	
	B. Grasso di maiale	6,99	0	2,40	0	0	
ex 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:						
В	I. Carni:	•					
	a) salate od in salamoia :						
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	24,65	0	8,48	0	40,47	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	41,16	0	14,16	0	89,23	
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	26,92	0	9,26	0	44,20	
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	37,79	0	13,—	0	62,05	
-	parti	21,48 41,16	0	7,39 14,16	0	22,04 89,23	

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti	Importati da:					
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Italia	Lussemb.	Paesi Bass	
		Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f.	Fr. f	
	b) secche o affumicate:						
	 Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe Prosciutti, anche in parti, non 	35,25	0	12,13	0	57,88	
:	disossati 3. Spalla, anche in parte, non	60,40	0	20,78	0 -	137,36	
	disossata 4. Lombata, anche in parti, non	36,73	0	12,64	0	60,31	
	disossata	55,47	0	19,08	0	91,07	
	parti	29,34 60,40	0	10.09 20,78	0	31,53 137,36	
	II. Frattaglie commestibili:						
-	a) Testa con o senza guanciale ; guanciale b) Zampe	6,99 1,55	0	2,40 0,53	0	0	
	c) Reni	35,98	0	12,38	0	0	
	d) Fegato	27,61 17,01	0	9,50 5,85	0	45,33 27,93	
	con trachea ed esofago, il tutto assieme	21,20 21,20	0	7,29 7,29	0	34,81 34,81	
15.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti			. ,— ,			
	alimentari	8,63	0	2,97	0	0,	

ALLEGATO A IV

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Italia (in Lit.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della	Designazione dei prodotti		. I	mportati da	:	
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- 'sche, refrigerate o congelate:					
A III a	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	9.949,	0	3.709,—	0	13.492,
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	10.292,—	0	3.055,—	0	11.111,—
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	8.685,		3.033,—		12.778,
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti.	3.336,—		867,—	0	4.524,
	6. Altre	10.292,—	0	3 709,—	0	13.492,—
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o con- gelate:					
B II: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	. 0	0	0
ex b	Altre:					
	1. Testa con o senza guanciale; guan-					
	ciale	0	0	0	0	2.302,
	2. Zampe	Ō	Ŏ	0	Ŏ.	873,—
	3. Reni	0	0	0	0	9.048,-
	4. Fegato	6.075,—	0	2.378,—	0	8.239,—
	5. Cuore, lingua, polmone	3.734,—	0	1.462,—	0	5.064,
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con					
	trachea ed esofago, il tutto assieme.	4.682,	0	1.833,	0 .	6.349,
	7. non nominate	4.682,—	0	1.833,	0	6.349,-

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

N. della tariffa doga-		Designazione dei prodotti	importati da:					
nale comune		Designazione dei prodotti	1	Germania	Francia	Lussemb.	Paesi Bassi	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato:	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	
		A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoja	1.873,	0	1.945,	0	2.540,—	
		II. secco o affumicato	2.118,—	0	2.310,	0	2.872,-	
		B. Grasso di maiale	1.580,	0	589,—	0	2.143,—	
ex 02.06		Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affumicate:						
В		I. Carni:						
	}	a) salate od in salamoia :	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					
		 Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe Prosciutti, anche in parti, non 	5.574,—	0	2.182,—	0	7.559,-	
		disossati	9.949,	0	3.709,	0	13.492,—	
		Spalla, anche in parti, non disossata	10.292,—	0	3.055,—	0	11.111,-	
		disossata	8.685,—	0	3.033,—	0	12.778,-	
		parti	3.336,— 10.292,—	0 0	867,— 3.709,—	0	4.524,- 13.492,-	
		b) secche o affumicate: 1. Carcasse o mezzene, anche sen-						
		za testa e/o zampe 2. Prosciutti, anche in parti, non	7.970,	0	3.120,—	0	10.809,-	
		disossati	14.603,—	0	5.717,—	0	19.804,-	
		disossata 4. Lombata, anche in parti, non	14.702,—	0	4.364,—	0	15.118,-	
		disossata	13.378,—	0	4.672,—	0	18.746,-	
		5. Pancetta (ventresca), anche in parti	4.515,— 14.702,—	0	1.232,— 5.717,—	0	6.123,– 19.804,–	
		II. Frattaglie commestibili:	a.					
		 a) Testa con o senza guanciale; guanciale b) Zampe c) Reni d) Fegato e) Cuore, lingua, polmone f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto 	0 0 0 6.075,— 3.734,—	0 0 0 0	0 0 0 2.378,— 1.462,—	0 0 0 0	2.302,- 873,- 9.048,- 8.239,- 5.064,-	
		assieme	4.682,— 4.682,—	0	1.833,— 1.833,—	0	6.349,- 6.349,-	
15.01 A II		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.951,	0	764,—	0	2.646,-	

ALLEGATO A V

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per ogni 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Lussemburgo (in Fr.l.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della	Designazione dei prodotti		importati da :					
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Paesi Bas		
		Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.		
x 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate:							
A III a	 Prosciutti, anche in parti, non disossati Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata Pancetta (ventresca), anche in parti . altre	1.677,8 1.400,1 1.677,8 983,5 1.677,8	230,9 192,7 230,9 135,4 230,9	738,— 615,8 738,— 432,6 738,—	913,1 762,— 913,1 535,3 913,1	1.807,7 1.508,5 1.807,7 1.059,7 1.807,7		
x 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o con- gelate :	,		'				
BII: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a) Altre :	0	0	0	0	0 _		
*	1. Testa con o senza guanciale; guanciale	277,7 243,— 705,8 1.146,1 584,1	38,2 33,4 97,1 157,7 80,4	122,2 106,9 310,5 504,1 256,9	151,1 132,3 384,1 623,8 317,9	299,2 261,8 760,5 1.234,8 629,3		
	trachea ed esofago, il tutto assieme. 7. non nominate	837,5 837,5	115,3 115,3	368,4 368,4	455,8 455,8	902,3 902,3		
x 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato:							
	A. Lardo:							
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato	55 5 ,4 61 7 ,4	76,4 84,9	244,3 271,4	302,3 335,9	598,4 664,9		
	B. Grasso di maiale	173,6	23,9	76,3	94,5	187,—		
x 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:					•		
3	I. Carni:				1			
	a) salate od in salamoia :							
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe	1.102,	151,7	484,7	599,8	1.187,3		
	2. Prosciutto, anche in parti, non disossati	1.677,8	230,9	738,—	913,1	1.807,7		
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.400,1	192,7	615,8	762,—	1.508,5		
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	1.677,8	230,9	738,	913,1	1.807,7		
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	983,5 1.677,8	135,4 230,9	432,6 738,—	535,3 913,1	1.059,7 1.807,7		

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti		1	mportati da	ι:	
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Paesi Bass
		Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.
	b) secche o affumicate:					
	1. Carcasse o mezzene, anche sen-	To the state of th				
	za testa e/o zampe	1.575,8	216,9	693,2	857,7	1.597,8
	2. Prosciutti, anche in parti, non					
	disossati	2.457,4	338,2	1.080,9	1.337,5	2.647,7
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	1.906,4	262,4	838,6	1.037.6	2.054,—
	4. Lombata, anche in parti, non	1.000,1	202,1	000,0	1.001,0	2.001,
	disossata	2.457,4	338,2	1.080,9	1.337,5	2.647,7
	5. Pancetta (ventresca), anche in	1.333,4	183.5	586.5	725.7	1.436,6
,	parti	2.457,4	338,2	1.080.9	1.337.5	2.647,7
	II. Frattaglie commestibili:	2.101,1	330,2	11000,0	2.001,0	
	a) Testa con o senza guanciale;				ľ	
	guanciale	277,7	38.2	122,2	151,1	299,2
	b) Zampe	243,—	33,4	106,9	132,3	261,8
	c) Reni	705,8	97,1	310,5	384,1	760,5
	d) Fegato	1.146,1	157,7	504,1	623,8	1.234,8
	e) Cuore, lingua, polmone	584,1	80,4	256,9	317,9	629,3
	f) Fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto					
	assieme	837,5	115.3	368.4	455.8	902,3
İ	g) non nominate	837,5	115,3	368,4	455,8	902,3
5.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati					
J.UI A II	o fusi, non destinati ad usi industriali					
	diversi dalla fabbricazione di prodotti	*				
	alimentari	386,—	53,1	169,7	209,9	415,6

$\begin{array}{cccc} ALLEGATO & A & VI \\ \text{al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio} \end{array}$

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio diversi dai suini macellati, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nei Paesi Bassi (in Fl.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti		importati da:					
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb		
		Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.		
ex 02.01	Carni della specie suina domestica, fre- sche, refrigerate o congelate:							
A III a	 Prosciutti, anche in parti, non disossati Spalla, anche in parti, non disossata Lombata, anche in parti, non disossata 	0 0 0	0 0	0 0 0	8,30 6,43 8,57	0 0 0		
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti . 6. Altre	Ö	0	0	5,93 8,57	0		
ex 02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o con- gelate :							
BII: ex a	destinate alla produzione di prodotti far- maceutici (a)	0	0	0	0	0		
ex.b	Altre: 1. Testa con o senza guanciale; guan-			· ·	v			
	ciale	0	0	0	1,32	0		
	2. Zampe	0	0	0	0,22	0		
	3. Reni	. 0	0	0	4,72	0		
	4. Fegato	0	0	0	7,38	0		
	5. Cuore, lingua, polmone	0	0	0		0		
	6. Fegato, cuore, lingua e polmone, con				2,67			
	trachea ed esofago, il tutto assieme .	0	0	0	5,34	0		
1	7. non nominate	0	0	0	5,34	0		

N. della	Destination det mademi	importati da:					
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio Fl.	Germania Fl.	Francia Fl.	Italia Fl.	Lussem Fl.	
x 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco, o affumicato:	-	-				
- 1	A. Lardo:						
d.	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia II. secco o affumicato	0	0 ,	0	1,98 2,20	0	
	B. Grasso di maiale	0	0	0	1,54	0	
x 02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche od affu- micate:			v			
	I. Carni: a) salate od in salamoia: 1. Carcasse o mezzene, anche sen-		0	0	F 90		
	za testa e/o zampe 2. Prosciutti, anche in parti, non	0	0	0	5,23	0	
	disossati	0	0	- O	8,30	0	
	disossata	0	0	0	6,43	0	
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	9	8,57	0	
	5. Pancetta (ventresca), anche in parti	0.	0	0 0	5,93 8,57	0	
	b) secche o affumicate:						
	1. Carcasse o mezzene, anche sen-						
	za testa e/o zampe 2. Prosciutti, anche in parti, non	0	0	0	7,48	0	
	disossati	0	0	0	12,14	0	
	3. Spalla, anche in parti, non disossata	0	0	0	8,74	0	
	4. Lombata, anche in parti, non disossata	0	0	0	12,56	0	
	5. Pancetta (ventresca), anche in	0	0	0			
	parti	0	ő	Ŏ	8,06 12,56	0	
-	II. Frattaglie commestibili:						
	a) Testa con o senza guanciale;		0	0	1.00		
	guanciale	0	0	Ŏ	1,32 0,22	0	
	c) Reni	0	0	0	4,72	ő	
	d) Fegato	0	0	0	7,38	0	
	e) Cuore, lingua, polmonef) Fegato, cuore, lingua e polmone,	0	0	0	2,67	0	
	con trachea ed esofago, il tutto	0	0	0	5,34		
	assieme	ŏ	ŏ	ŏ	5,34	0	
5.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali	-			A		
	diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	0	0	0	1,83	0	

ALLEGATO B

al regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione da applicare al valore in dogana

ex 21.01

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refri-

gerate o congelate:

B II: ex a)

destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)

All'importazione in tutti gli Stati membri = 0

ex b)

altre :

all'importazione in provenienza da:	Belgio ⁰ / ₀	Germania	Francia ⁰ / ₀	Italia %	Lussemb.	Paesi Bassi
verso : Belgio		0	o	10	0	6
Germania	11	1	7	7	1	14
Francia	6	0		2	0	10
Italia	8	0	3		0	12
Lussemburgo	13	2	6	7		15
Paesi Bassi	0	0	0	3	0	

⁽a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle Autorità competenti.

REGOLAMENTO N. 88/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, si compone, per ciascun Stato membro, di tre parti, una conseguente all'applicazione delle lettere a) e b) del paragrafo 3 dell'articolo 5 di detto regolamento, le altre due da definire in applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 3 dell'articolo 5 del medesimo regolamento; che il Consiglio, in conformità di quest'ultima disposizione ha adottato il regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963,

relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dei prelievi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio (²);

Considerando che la prima di queste parti corrisponde:

- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento alla media ponderata dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissati per questi prodotti;
- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e dazi di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che vengono utilizzati nella loro fabbricazione;

Considerando che per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, la seconda parte dei pre-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2173/63.

lievi risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa doganale comune ai costi medi di trasformazione; che questa seconda parte va immediatamente diminuita di 2/15; che per la Francia la seconda parte risulta dall'applicazione ai costi medi di trasformazione del dazio doganale in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962; che anche questa parte del prelievo va immediatamente ridotta affinchè in seguito a riduzioni annuali uniformi detta parte corrisponda alla data del 1º luglio 1965, a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data; che è opportuno valutare forfettariamente i costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri;

Considerando che la terza parte del prelievo corrisponde al 3% del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza da paesi terzi;

Considerando che per i prodotti di cui alla voce ex 16.02 questa parte corrisponde tuttavia al 4% del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute, nell'anno precedente, le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio è fissato dal regolamento n. 86/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati (¹);

Considerando che è opportuno calcolare la media ponderata dei prelievi oppure la media ponderata dei prelievi, delle tasse e dei dazi all'importazione tenendo conto:

- del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione :
- del valore di tali prodotti come materie prime per la trasformazione; a tal fine un prezzo di 62,5 unità di conto per ogni 100 kg di carne bovina disossata deve essere considerato quale prezzo rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione;
- della perdita di peso durante la fabbricazione e dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari;
- del dazio della tariffa doganale comune per la carne bovina fresca, dazio che ammonta al 20% e e che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione; in

caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno stimare pari a zero il dazio ad essi applicabile, in considerazione del valore ridotto di tali/prodotti;

Considerando che, dato il gran numero di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, e tenuto conto del fatto che tali prodotti sono all'aspetto difficilmente distinguibili gli uni dagli altri è opportuno suddividere i vari prodotti in più gruppi per ciascuno dei quali sarà fissato un unico ammontare di prelievo;

Considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti di cui alla voce della tariffa doganale comune ex 16.01 e ex 16.02 A II si deve tener conto della percentuale massima del dazio doganale consolidato in seno al G.A.T.T.;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio; che è opportuno prevedere una particolare procedura, che consenta di raggiungere tale scopo, e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento è fissato nell'allegato A del presente regolamento per la durata in esso indicata.
- 2. Tuttavia l'ammontare dei prelievi percepiti per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato B del presente regolamento non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi della tariffa doganale comune indicati, per tali prodotti, nel suddetto allegato.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2182/63.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A

al regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio per 100 kg di peso netto, nella moneta del paese importatore, per le importazioni effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 settembre 1963

N. della tariffa doga-	D		Ir		dai paesi te in	erzi	
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fl.
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :			ļ			
ex A	di fegato: I. di maiale	1.045,9	165,17	129,27	17.837,—	1.988,2	62,09
ex B	altri :			_			
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :		-				
	a) salsicce e salami, stagionatib) salami a base di sanguec) prosciutti e spalle in vesciche od	1.685,— 538,3	226,66 95,24	211,32 67,02	30.721,— 11.766,—	3.267,5 873,2	100,42 35,79
	involucri simili d) non nominati	1.822,7 1.117,4	262,88 148,33	243,22 131,38	37.289,— 19.455,—	3.862,7 2.006,9	103,91 69,06
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :				-		
A	di fegato :						
ex II	altre: a) di maiale	977,	139,72	115,62	17.066,—	1.586,6	60,98
3	altre:						
· II xe	non nominate : a) contenenti carni o frattaglie di maiale :						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie:						
	aa) di maiale: 11. prosciutto e filetto 22. spalla 33. altre bb) altre	2.039,4 1.677,7 1.173,3 1.026,1	280,21 204,24 148,78 119,83	274,40 227,94 155,51 126,60	31.457,— 21.419,—		119,59 99,8' 71,99 65,59
•	2. altre:						
	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	623,6 552,1	93,45 66,92	82,01 72,34			42,4' 38,3

ALLEGATO B

al regolamento n. 88/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al GATT e dazi della tariffa doganale comune per questi prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue :
ex A	di fegato:
·	I. di maiale
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o frattaglie
A	di fegato:
ex II	altri
·	a) di maiale

REGOLAMENTO N. 89/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 e l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio si compone, per ciascuno Stato membro, di due parti, una conseguente all'applicazione delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 di detto regolamento, l'altra da definire in applicazione dell'ultimo comma del paragrafo 2 dell'articolo 4 del medesimo regolamento; che il Consiglio, in conformità di quest'ultima disposizione, ha adottato il regolamento n. 84/63/CEE del Consiglio del 18 luglio

1963 relativo alle disposizioni addizionali per il calcolo dei prelievi per le preparazioni e conserve elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio (²);

Considerando che la prima parte dei prelievi corrisponde :

- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, alla media ponderata dei prelievi intracomunitari stabiliti per questi prodotti;
- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione;

Considerando che per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, la seconda parte dei pre-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2173/63.

lievi risulta dall'applicazione del 60 % della tariffa esterna comune ai costi medi di trasformazione; che questa seconda parte va immediatamente ridotta di due quindicesimi; che per la Francia la seconda parte risulta dall'applicazione ai costi medi di trasformazione del dazio doganale in vigore nei confronti degli altri Stati membri alla data del 30 giugno 1962; che anche questa parte del prelievo va immediatamente ridotta affinchè, in seguito a riduzioni annue uniformi, detta parte corrisponda, alla data del 1° luglio 1965, a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data; che è opportuno valutare forfettariamente i costi di trasformazione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri;

Considerando che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio è fissato dal regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati (¹),

Considerando che è opportuno calcolare la media ponderata dei prelievi oppure la media ponderata dei prelievi e delle tasse e diritti all'importazione tenendo conto:

- del quantitativo dei prodotti utilizzati nella fabbricazione ;
- del valore di tali prodotti come materie prime per la trasformazione; a tal fine un prezzo di 62,5 u.c. per ogni 100 kg di carne bovina disossata deve essere considerato quale prezzo rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione;
- della perdita di peso durante la fabbricazione o dell'aumento di peso dovuto all'aggiunta di ingredienti vari ;
- del dazio doganale applicato al 30 giugno 1962 nei confronti degli Stati membri per la carne bovina fresca, dazio che deve essere considerato rappresentativo per tutte le altre carni utilizzate nella fabbricazione; in caso di utilizzazione di prodotti diversi dalla carne, sarà opportuno stimare pari a zero il dazio ad essi applicabile, in considerazione del valore ridotto di tali prodotti;

Considerando che, dato il grande numero di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e tenuto conto del fatto che detti prodotti sono all'aspetto difficilmente distinguibili gli uni dagli altri, è opportuno

suddividere i vari prodotti in più gruppi per ciascuno dei quali sarà fissato un unico ammontare di prelievo;

Considerando che a norma del regolamento n. 88/63/CEE relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina elencate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio (²) l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per taluni prodotti i cui dazi doganali siano stati consolidati in seno al G.A.T.T. non deve avere un'incidenza superiore a quella dei dazi corrispondenti della tariffa doganale comune;

Considerando che qualora non si tenesse conto di tale fattore nella determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari non sarebbe rispettato il principio della preferenza comunitaria; che tuttavia il regolamento n. 20 del Consiglio, e in particolare l'articolo 4, non prevede i metodi per rispettare il principio suddetto; che è pertanto necessario adottare misure di deroga al summenzionato regolamento per tener conto della particolare situazione esistente per i prodotti che sono stati oggetto di consolidazione in seno al G.A.T.T.;

Considerando che è pertanto opportuno stabilire, per tali prodotti, un determinato rapporto tra l'ammontare dei prelievi intracomunitari e l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi; che all'uopo bisogna prendere in considerazione il rapporto esistente tra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi che sarebbe stato stabilito in mancanza di consolidazione; che l'ammontare dei prelievi intracomunitari per tali prodotti non deve avere, in ciascun caso, un'incidenza superiore a quella dalla percentuale che si ottiene moltiplicando il dazio della tariffa doganale comune per la percentuale che esprime, per i prodotti considerati, il rapporto esistente in ciascuno Stato membro fra l'ammontare del prelievo intracomunitario e l'ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi, calcolato senza tener conto del consolidamento;

Considerando che in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato senza indugio ; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e che garantisca nel contempo una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.
 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2196/63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'ammontare dei prelievi intracomunitari previsti nell'articolo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lettera c) di detto regolamento è fissato negli allegati del presente regolamento in appresso elencati, per la durata in essi indicata:
 - Allegato A I : importazioni a destinazione del Belgio ;
 - Allegato A II: importazioni a destinazione della Repubblica federale di Germania;
 - Allegato A III: importazioni a destinazione della Francia;
 - Allegato A IV: importazioni a destinazione dell'Italia;
 - Allegato A V : importazioni a destinazione del Lussemburgo ;

- Allegato A VI: importazioni a destinazione dei Paesi Bassi.
- 2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato B del presente regolamento non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana delle percentuali indicate per tali prodotti dal suddetto allegato.

Articolo 2

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1963.

Per il Consiglio Il Presidente J. M. A. H. LUNS

ALLEGATO A I

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Belgio effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in fr.b.)

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti	importati da:					
nale comune	Designazione dei prodotti	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi	
		Fr. b.					
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue : di fegato :						
ex A	I. di maiale	208,8	208,8	548,4	208,8	422,7	
ex B	maiale :						
	a) salsicce e salami, stagionatib) salami a base di sanguec) prosciutti e spalle in vesciche od	293,7 179,2	293,7 179,2	813,3 301,5	218,7 179,2	546,— 256,3	
	involucri simili d) non nominati	209,— 261,3	209,— 261,3	888,2 549,9	209,— 194,9	636,8 376,7	
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :						

N. della	D 1000 to 1100 th		Importati da:						
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi			
		Fr. b.							
A .	di fegato :			*					
ex II	altre :				!				
	a) di maiale	254,2	254,2	515,6	254,2	418,9			
В	altre:								
ex II	non nominate:	į	:		[
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale :								
	 contenenti esclusivamente carni o frattaglie: 								
7	aa) di maiale: 11. prosciutto e filetto 22. spalla 33. altre bb) altre	281,2 283,1 275,2 329,2	281,2 283,1 275,2 329,2	960,4 826,4 601,2 533,—	281,2 283,1 275,2 260,3	709,1 625,4 480,5 388,7			
	2. altre:		[
	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	260,3 268,6	260,3 268,6	365,6 350,1	260,3 268,6	326,6 319,9			

ALLEGATO A II

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Germania (R. f.) effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in DM)

N. della	Designazione dei prodotti		Im	portati da	:	
ex A	Designazione dei prodotti	Belgio	Francia	Italia	Lussemb.	Paesi Bassi
		DM	DM	DM	DM	DM
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :					
ex A	di fegato:					
İ	Ic di maiale	93,51	65,10	64,38	24,18	110,32
ex B	altri :					
# P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	 a) salsicce e salami, stagionati b) salami a base di sangue c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili d) non nominati 	124,60 55,69 142,76 82,89	88,42 40,39 96,14 61,04	87,51 40,01 94,96 60,49	36,31 18,36 28,99 29,57	146,01 64,75 170,35
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :					
A ex II B ex II	di fegato: altre: a) di maiale	78,76	57,15	56,60	26,02	91,55

N. della tariffa doga-	Designazione dei prodotti		Importati da:					
nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio DM	Francia DM	Italia DM	Lussemb. DM	Paesi Bassi DM		
	aa) di maiale:							
	11. prosciutto e filetto	148,54 109,30 81,75 68,74	101,92 77,25 59,66 54,18	100,74 76,44 59,10 53,81	34,57 31,09 27,83 33,19	176,13 128,27 94,83 77,37		
	2. altre:							
	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	55,62 41,84	42,75 34,31	42,42 34,12	24,21 23,47	63,24 46,29		

ALLEGATO A III

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Francia effettuate nel periodo dal 3 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. f.)

N. della	Designazione dei prodotti		i	mportati da	.:	
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Italia	Lussemb.	Paesi Bass
	V2.112	Fr. f.				
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :					
ex A	di fegato:					
	I. di maiale	56,07	33,39	41,19	33,39	70,63
x B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale:					
	a) salsicce e salami, stagionatib) salami a base di sanguec) prosciutti e spalle in vesciche od	64,25 28,79	21,60 17,60	36,27 21,51	21,60 17,69	91,62 35,91
	involucri simili	77,83	20,63	40,31	20,63	114,53
	d) non nominati	41,68	19,24	26,96	19,24	56,07
x 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		- 1			
4	di fegato :					
ex II	altre:					,
10.0	a) di maiale	49,37	30,88	37,24	30,88	61,23
3	altre:					
x II	non nominate:					
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale:					
-	 contenenti esclusivamente carni o frattaglie: 					
	aa) di maiale: 11. prosciutto e filetto 22. spalla 33. altre bb) altre	94,75 84,15 64,11 51,04	37,56 37,80 36,75 34,77	57,24 53,74 46,16 40,37	37,56 37,80 36,75 34,77	131,46 113,89 81,67 61,48
	2. altre:					
	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	44,14 43,01	34,77 35,87	38,— 38,32	34,77 35,87	50,15 47,60

ALLEGATO A IV

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni in Italia effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in lire)

N. della			Iı	nportati da	:	
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Germania	Francia	Italia	Lussemb.	Germania
	,	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.	Lit.
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :					
ex A	di fegato:	-				
	I. di maiale	8.128,—	2.610,—	4.770,	2.610,	10.093,—
ex B	altri :					
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	 a) salsicce e salami, stagionati b) salami a base di sangue c) prosciutti e spalle in vesciche od 	13.671,— 5.751,—	4.140,— 2.240,—	7.872,— 3.615,—		17.066,— 7.002,—
	involucri simili	15.933,— 9.031,—	2.612,— 3.680,—	7.827,— 5.775,—		20.678,— 10.936,—
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :					
A	di fegato :				,	
ex II	altre:			,	Adam in the second seco	
	a) di maiale	7.989,—	3.177,	5.053,	3.177,—	9.677,-
В	altre:					
ex II	non nominate : a) contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	 contenenti esclusivamente carni o frattaglie: 					
	aa) di maiale: 11. prosciutto e filetto 22. spalla 33. altre bb) altre	16.837,— 13.683,— 9.738,— 8.336,—	3.515,— 3.538,— 3.440,— 4.546,—	8.730,— 7.510,— 5.905,— 6.030,—	3.538,— 3.440,—	21.581,— 17.295,— 11.981,— 9.686,—
	2. altre:					
	aa) pasticci a base di sangue bb) non nominate	6.264, 4.305,	3.254,— 3.357,—	4.432,— 3.728,—		7.336,— 4.642,—

ALLEGATO A V

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nel Lussemburgo effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fr. l.)

N. della	Destruction of the section		:	Importati da	ι:	
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Paesi Bass
		Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.	Fr. l.
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :	-				
ex A	di fegato:					
	I. di maiale	1.288,7	357,4	683,8	796,5	1.372,3
ex B	altri :	j		ļ		
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale :					
	 a) salsicce e salami, stagionati b) salami a base di sangue c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili 	1.970,9 $564,9$ $2.479,1$	534,9 232,3 521,4	1.064,4 348,8 1.207,5	1.247,3 389,1 1.444,5	2.106,5 594,7 2.654,8
	d) non nominati	1.175,7	396,2	692,7	795,1	1.251,6
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :					
A ex II	di fegato : altre :					
	a) di maiale	1.003,5	357,3	583,8	662,—	1.061,5
В	altre ;					
ex II	non nominate: a) contenenti carni o frattaglie di maiale:					
	 contenenti esclusivamente carni o frattaglie : aa) di maiale : 					
,	11. prosciutto e filetto 22. spalla	2.551,3 2.035,2 1.311,— 932,5	593,7 524,2 417,7 421,7	1.279,8 1.053,8 730,8 624,9	1.516,7 1.236,7 838,9 695,1	2.727,1 2.170,9 1.391,2 984,6
	2. altre:					
	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	590,9 566,1	305,8 309,5	405,7 399,4	440,3 430,5	616,5 589,1

ALLEGATO A VI

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per 100 kg di peso netto, per le importazioni nei Paesi Bassi effettuate nel periodo dal 2 settembre 1963 al 30 giugno 1964 (in Fl.)

N. della		Importati da:					
tariffa doga- nale comune	Designazione dei prodotti	Belgio	Germania	Francia	Italia	Lussemb	
,		Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	Fl.	
ex 16.01	Salsicce, salami e simili di carni, di frat- taglie o di sangue :						
ex A	di fegato:						
× .	I. di maiale	15,11	15,11	15,11	20,71	15,11	
ex B	altrí :		!				
	I. contenenti carni o frattaglie di						
	maiale: a) salsicce e salami, stagionati b) salami a base di sangue	15,84 12,97	21,27 12,97	21,27 12,97	29,69 15,33	15,84 12,97	
c) prosciutti e spalle in vesciche o involucri simili d) non nominati	involucri simili	15,13 14,11	15,13 18,92	15,13 .18,92	26,17 23,62	15,13 14,11	
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :						
A	di fegato :						
ex II	altre: a) di maiale	18,40	18,40	18,40	22,85	18,40	
В	altre :						
ex II	non nominate:						
; ;	 a) contenenti carni o frattaglie di maiale : 						
	 contenenti esclusivamente carni o frattaglie : aa) di maiale : 			•			
	11. prosciutto e filetto 22. spalla 33. altre	20,36 20,49 19,92	20,36 20,49 19,92	20,36 20,49 19,92	31,40 29,49 25,31	20,36 20,49 19,92	
-	bb) altre 2. altre :	18,85	23,83	23,83	27,08	18,85	
-	aa) pasticci a base di sangue . bb) non nominate	18,85 19,44	18,85 19,44	18,85 19,44	20,89 21,12	18,85 19,44	

ALLEGATO B

al regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio

Prospetto dei prodotti consolidati nell'ambito del G.A.T.T. e delle percentuali da prendere in considerazione, da applicare al valore in dogana

ex 16.01

Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie e di sangue :

di fegato:

ex A

I. di maiale

	Importazione da:								
	Belgio ⁰ / ₀	Germania º/o	Francia %	Italia º/o	Lussemb.	Paesi Bass			
verso : Belgio		5	5	12	5	10			
Germania	14		9	9	4	16			
Francia	10	6		8	6	13			
Italia	11	4	6		4	14			
Lussemburgo	16	4	8	10 '		17			
Paesi Bassi	6	6	6	8	6				

ex 16.02

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

Α

di fegato:

ex II

altre:

a) di maiale

		Importazione da:								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Belgio º/o	Germania	Francia 0/0	Italia %	Lussemb.	Paesi Bassi				
verso : Belgio		7	7	13	7	11				
Germania	14		10	10	5	16				
Francia	11	7		8	7	13				
Italia	12	5	8		5	14				
Lussemburgo	16	6	9	11		17				
Paesi Bassi	8	8	8	10	8					

REGOLAMENTO N. 90/63/CEE DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1963

relativo all'esportazione, da parte del Granducato del Lussemburgo, di suini vivi, di suini macellati e di tagli di carne suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (¹) e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazioni verso uno Stato membro che abbia prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato; che questa facilita-

⁽¹⁾ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

zione è concessa al Granducato del Lussemburgo per consentirgli di conservare le proprie esportazioni tradizionali;

Considerando che tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento n. 20 del Consiglio quest'ultimo ha definito le condizioni di esportazione da parte del Granducato del Lussemburgo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento; che col regolamento n. 87/63/CEE del Consiglio del 18 luglio 1963 relativo alla determinazione dell'ammontare dei prelievi intracomunitari per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio, diversi dai suini macellati (¹) sono stati stabiliti prelievi applicabili ai tagli di carne suina;

Considerando che dal confronto dei prezzi dei cereali da foraggio nel Granducato del Lussemburgo e negli altri Stati membri risulta che l'applicazione dei prelievi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio ai suini vivi, ai suini macellati e ai tagli di carne suina toglierebbe ogni valore economico alla facilitazione riconosciuta al Granducato del Lussemburgo dall'articolo 10 di detto regolamento;

Considerando che per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano, per i suddetti motivi, i prodotti in questione, è necessario prendere talune misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio relative all'applicazione dei prelievi intracomunitari; Considerando che è necessario evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare da queste misure di deroga; che il Granducato del Lussemburgo deve adottare all'uopo tutte le misure appropriate;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi istituiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio, non sono applicati in caso di importazione in uno degli Stati membri dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio, esportati sotto il regime previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, di detto regolamento.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo prende tutte le disposizioni appropriate per evitare le distorsioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il regolamento n. 43 del Consiglio (²) è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addi 18 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2185/63.
 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 53 del 1º luglio 1962, pag. 1566/62.

REGOLAMENTO N. 91/63/CEE DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1963

che modifica il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1963, per quanto concerne l'ammontare dei prelievi intracomunitari applicabili agli scambi fra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi per le preparazioni e le conserve a base di carne di maiale

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, in virtù dell'articolo 233, le disposizioni del Trattato non ostano all'esigenza e al perfezionamento dell'unione regionale tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (Benelux), nella misura in cui gli obiettivi di tale unione regionale non sono raggiunti in applicazione del Trattato;

Considerando che già anteriormente alla data di inizio d'applicazione del regime di prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, nell'unione regionale del Benelux vigeva per tali prodotti un regime più avanzato, dal punto di vista dell'integrazione economica;

Considerando che, nella sessione del Consiglio del 15-18 luglio 1963, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della loro intenzione di non applicare agli scambi dei prodotti in causa, all'interno dell'unione regionale del Benelux, la seconda parte del prelievo intracomunitario;

Considerando che, per tali motivi e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 233 del Trattato, l'ammontare dei prelievi dev'essere adattato a questa nuova situazione giuridica; che è di conseguenza necessario modificare il regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio (²) per quanto concerne l'ammontare dei prelievi applicabili agli scambi effettuati all'interno dell'unione regionale del Benelux per i prodotti che sono oggetto del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

- (1) Gli importi dei prelievi stabiliti dal regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio per le importazioni a destinazione
 - del Belgio, in provenienza dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi,
 - del Lussemburgo, in provenienza dal Belgio e dai Paesi Bassi,
 - del Paesi Bassi, in provenienza dal Belgio e dal Lussemburgo

sono sostituiti dagli importi dei prelievi di cui all'allegato I del presente regolamento.

(2) Per le importazioni sopra menzionate, le aliquote di cui all'allegato B del regolamento n. 89/63/CEE del Consiglio sono sostituite dalle aliquote di cui all'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.
 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, pag. 2199/63.

ALLEGATO I

al regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio

Importo dei prelievi intracomunitari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio, per quanto concerne le importazioni effettuate nel periodo compreso fra il 2 settembre 1963 ed il 30 giugno 1964, per un peso netto di 100 kg, in moneta nazionale

	Designazione delle merci	in B	elgio	nel Lus	semburgo	nei Pa	esi Bassi
N. della tariffa doga-		importati		importati		importati	
nale comune	,	dal . Lussemb.	dai Paesi Bassi	dal Belgio	dai Paesi Bassi	dal Belgio	dal Lussemb.
		Fr. b.	Fr. b.	Fr. l.	Fr. l.	Fl.	Fl.
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frat- taglie o di sangue :						
ex A ex B	di fegato : I. di maiale	0	213,9	1.080,	1.163,6	0	0
	I. contenenti carni o frattaglie di maiale: a) salsicce e salami essiccati b) salsicce di sangue c) prosciutti e spalle, in vesciche o involucri analoghi d) altri	0 0	327,3 77,— 427,9 181,8	1.752,2 385,7 2.270,1 980,8	1.887,8 415,6 2.445,8 1.056,7	0 0 . 0	0 0
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		101,0	300,0	(1.1.1)		
A ex II B ex II	di fegato: altri: a) di maiale	0	164,7	749,4	807,4	0	0
	maiale	0 0 0 0	427,9 342,3 205,4 128,4	2.270,1 1.752,2 1.035,9 672,2	2.445,8 1.887,8 1.116,1 * 724,3	0 0 0 0	0 0 0 0
	2. altre : aa) salsicce di puré di sangue	. 0	66,3	330,6	356,2	0	0
	bb) non nominate	0	51,3	297,5	320,6	0	0

ALLEGATO II

al regolamento n. 91/63/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al G.A.T.T. e delle aliquote applicabili al valore in dogana

ex 16.01

Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:

ex A

di fegato:

I. di maiale

	Importazioni da:				
	Belgio	Lussemburgo	Paesi Bassi		
n dire-					
cione di : Belgio		00/0	$5^{0}/_{0}$		
Lussemburgo	13º/o	_	$14^{0}/_{0}$		
Paesi Bassi	$0^{0}/_{0}$	00/0			

ex 16.02

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:

A

di fegato:

altre:

a) di maiale

	Importazioni da :				
	Belgio	Lussemburgo	Paesi Bassi		
n dire-					
ione di : Belgio		O ⁰ / ₀	$4^{0}/_{0}$		
Lussemburgo	$12^{0}/_{0}$	<u> </u>	13º/o		
Paesi Bassi	00/0	00/0			

È USCITO:

8021 — Repertorio di organizzazioni con sede in uno degli Stati membri della C.E.E., la cui attività si estende all'Africa ed al Madagascar

2ª ed.: 1963. 138 p.

Edizione quadrilingue: francese/italiana, tedesca/olandese, inglese/francese.

Prezzo: Lit. 1.000 Fr. b. 80,---.

DI RECENTE PUBBLICAZIONE:

8008 : PRONTUARI Ni. 6, 7 e 8 RELATIVI ALLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituita in virtù dell'articolo 43 del regolamento n. 3 del Consiglio, è incaricata, si sensi dell'articolo 2, paragrafo (3) del regolamento n. 4 del Consiglio, di preparare i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui sono tenuti per farli valere.

Conformemente a tale disposizione, la suddetta Commissione ha elaborato tre nuove serie di prontuari recentemente pubblicati, e cioè:

- Prontuario n. 6 sull'assicurazione malattia dei titolari di pensioni o di rendite in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro):
- Prontuario n. 7 sugli assegni familiari accordati in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro):
- Prontuario n. 8 sull'indennizzo dei lavoratori migranti in caso di disoccupazione, in applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio (un prontuario per ogni Stato membro).

I prontuari, editi in francese, tedesco, italiano ed olandese, forniscono agli interessati le informazioni loro necessarie per ottenere, nel settore di sicurezza sociale di cui trattasi, le prestazioni alle quali ritengono di aver diritto: danno indicazioni precise sulle formalità da assolvere per l'utilizzazione dei formulari in uso, sull'importo delle prestazioni in denaro in ciascuna legislazione dei paesi membri della Comunità,

Tali opuscoli possono essere ottenuti gratuitamente dietro richiesta; gli interessati possono rivolgersi alla

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Divisione « Traduzione, riproduzione e diffusione dei documenti » Servizio Diffusione 24, avenue de la Joyeuse Entrée BRUXELLES 4